

14-21 ottobre 1998 Ordinanza n. 360 della Corte Costituzionale

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,
avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI,
prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell

dell E 1 nalenale nale o d I U

3 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, sotto un duplice aspetto;

che, per un primo profilo, la prescrizione del versamento di una cauzione nella misura di trecento milioni di lire (ex art. 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223) sarebbe irragionevole, in quanto non consente di graduare l'importo richiesto all'ambito territoriale di diffusione dell'emittente ovvero alle potenzialità strutturali dell'impianto, specie avuto riguardo alla molteplicità di criteri di carattere oggettivo previsti dalla vigente normativa (art. 16, comma 17, della legge n. 223 del 1990) ai fini del rilascio della concessione;

che, per un secondo e collegato profilo, la norma impugnata sarebbe altresì lesiva del principio di uguaglianza, alla stregua del confronto tra la norma che prescrive il versamento della cauzione in vista dell'attività di emissione televisiva in ambito locale e la disciplina prevista, rispettivamente, (a) per le emittenti di radiodiffusione sonora di carattere comunitario, per le quali è espressamente escluso qualsiasi obbligo di cauzione ai fini del rilascio della concessione (art. 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990), e (b) per le emittenti esclusivamente radiofoniche, alle quali è comunque consentito di versare la cauzione solo al momento del rilascio della concessione;

che la parte privata, ricorrente nel processo principale, ha depositato fuori termine atto di costituzione in giudizio formulando argomentazioni a sostegno dell'accoglimento della questione sollevata nonché deducendo in una successiva memoria l'ammissibilità della propria costituzione, per essere il ritardo nel deposito dell'atto ascrivibile a disservizi postali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della parte privata, poiché essa è avvenuta oltre i termini, di carattere perentorio, stabiliti dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (tra molte, ordinanza n. 142 del 1996; sentenza n. 208 del 1995);

che, nel merito, la previsione del versamento di una cauzione da parte dei soggetti i quali, già autorizzati provvisoriamente a proseguire nell'esercizio degli impianti a norma dell'art. 32 della legge n. 223 del 1990, presentano domanda di concessione per l'esercizio della diffusione televisiva in ambito locale, risponde all'esigenza di garantire che i privati che aspirano ad operare nel settore dispongano di mezzi economici e finanziari adeguati all'esercizio dell'impresa;

che è alla stregua di tale esigenza che sono richiesti, ai fini del rilascio del provvedimento abilitativo, determinati requisiti minimi, quali, per le società commerciali, un capitale sociale non inferiore a lire trecento milioni e, per le persone

siche e giuridiche, la cauzione di cui è questione (art. 16, comma 8, della legge n. 223 del 1990, in relazione all art. 1, comma 5, lettera b), del d.-l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422), secondo una scelta legislativa atta a pre ssare in modo obiettivo e imparziale le condizioni, anche di ordine patrimoniale, per l ingresso e la permanenza dei privati nel sistema radiotelevisivo;

che, alla luce delle osservazioni che precedono, le censure di irragionevolezza proposte dal giudice a quo risultano prive di fondamento, anche per l ulteriore rilievo dell incidenza dell onere patrimoniale su soggetti che già da tempo svolgono proprio in quanto autorizzati l esercizio degli impianti radiotelevisivi e che possono costituire la cauzione mediante deiusione bancaria o polizza assicurativa (art. 28 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255);

che pertanto la prescrizione di una cauzione di importo predeterminato e uguale per ogni soggetto aspirante risulta coerente con la riferita ratio della previsione impugnata, alla quale sono invece estranei i criteri contenuti nell art. 16, comma 17, della legge n. 223 del 1990, che attengono solo al fine della selezione dei soggetti richiedenti e non a una funzione di garanzia;

che, relativamente al pro lo di violazione del principio di uguaglianza, prospettato dal giudice a quo sul rilievo della di erenza tra la disciplina concernente le emittenti televisive in ambito locale e quella apprestata per le emittenti radiofoniche, valendo solo per queste ultime e non per le prime la possibilità di versare la cauzione no al momento del rilascio della concessione (ex art. 1, comma 3-quinquies del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482), va osservato che in entrambi i casi, conformemente alla funzione di garanzia dell istituto, è comunque prescritto che la cauzione preceda, e non segua, il provvedimento concessorio;

che, per lo stesso pro lo, più in generale è da rilevare che non può utilmente essere posta a confronto con la norma impugnata una disciplina concernente il settore della radiodiffusione sonora (di carattere commerciale e in ambito locale), il cui esercizio richiede diverse e minori componenti di ordine economico- finanziario rispetto alla radiodiffusione televisiva, come è reso evidente dalla previsione, per esso, della riduzione a un terzo dell importo della cauzione (art. 16, comma 9) e dal connesso minore importo dei canoni concessori [art. 22, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 223 del 1990];

che il rilievo che precede vale, a maggior ragione, per l ulteriore pro lo della censura di disparità di trattamento rispetto alle emittenti radiofoniche comunitarie, la cui peculiare caratterizzazione, incentrata su contenuti culturali, politici, religiosi e sull assenza dello scopo di lucro (art. 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990) giustifica la determinazione legislativa dell esenzione dall obbligo della cauzione e non impone la medesima disciplina per tali emittenti e per quelle di carattere commerciale, come è reso manifesto nello stesso sistema della legge n. 223 del 1990, che vieta (art.

16, comma 6) ogni passaggio dall'una all'altra categoria;
che la questione sollevata deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata,
sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma 5, del d.-l. 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia
radiotelevisiva), convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
ottobre 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA